

2026/720

24.3.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/720 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2026****sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up innovativa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione «Bussola per la competitività dell'UE» ⁽¹⁾ ricorda che l'innovazione è un motore fondamentale della competitività e della crescita dell'Unione.
- (2) Per guidare la crescita economica futura serve un nuovo modello di competitività che si basi su una produttività trainata dall'innovazione. Le imprese, start-up e scale-up innovative, in particolare nel settore *deep tech*, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative, il che le pone al centro di modelli economici basati sull'innovazione.
- (3) Nella sua comunicazione «La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up» ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto una definizione di imprese, start-up e scale-up innovative.
- (4) Le imprese nel settore *deep tech*, tra cui quelle delle tecnologie strategiche come le tecnologie digitali, le biotecnologie e le tecnologie pulite, sono particolarmente importanti per l'innovazione perché traducono progressi pionieristici in ambito scientifico e tecnologico in prodotti e industrie scalabili, spesso generando soluzioni trasformative che hanno un forte impatto sociale ed economico a lungo termine. Le definizioni dovrebbero pertanto tenere conto delle specifiche caratteristiche delle imprese *deep tech*, in quanto i loro cicli di sviluppo sono generalmente più lunghi e a più alta intensità di capitale a causa delle complesse attività di ricerca e sviluppo (R&S), della convalida normativa e della maturità tecnologica.
- (5) Diversi Stati membri hanno adottato definizioni giuridiche diverse di imprese, start-up e scale-up innovative, mentre il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabiliscono anche definizioni a livello dell'Unione per le rispettive finalità.
- (6) A livello sia nazionale che unionale sono elaborate misure strategiche in materia di innovazione per sostenere le imprese innovative, le start-up innovative o le scale-up innovative. In mancanza di definizioni comuni, è possibile che la loro applicazione sia incoerente tra gli Stati membri e tra l'Unione e gli Stati membri. Imprese classificate come imprese, start-up o scale-up innovative in uno Stato membro potrebbero quindi non essere ammissibili a regimi di sostegno comparabili in un altro Stato membro, limitando in tal modo le attività transfrontaliere e l'espansione all'interno del mercato unico. L'incertezza giuridica può essere uno dei numerosi motivi che scoraggiano le imprese in questione dall'operare o dal trasferirsi in altri Stati membri. Seguendo la logica di un mercato unico dell'UE senza frontiere interne e volendo garantire che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri possano basarsi su un riferimento coerente, l'uso di definizioni comuni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative contribuirebbe a garantire condizioni di parità nel trattamento delle imprese in tutta l'Unione.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Bussola per la competitività dell'UE», COM(2025) 30 final del 29 gennaio 2025.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up», COM(2025) 270 final del 28 maggio 2025.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

- (7) Definizioni comuni sono necessarie anche in considerazione dell'ampia interazione tra le misure nazionali e dell'Unione a sostegno di imprese, start-up e scale-up innovative. Inoltre l'applicazione di una stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) migliorerebbe l'allineamento, la coerenza e l'efficacia delle politiche rivolte a imprese, start-up e scale-up innovative, limitando così il rischio di distorsione della concorrenza connesso alla disparità di accesso al sostegno pubblico ⁽⁵⁾.
- (8) La Commissione ha già stabilito definizioni che consentono la classificazione delle imprese in base alle dimensioni, distinguendo piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese a media capitalizzazione e grandi imprese. Le definizioni di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative non dovrebbero in alcun modo mettere in discussione tali classificazioni consolidate. Se del caso, le nuove definizioni dovrebbero basarsi sui criteri stabiliti per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, comprese le soglie dimensionali e le caratteristiche strutturali.
- (9) Per garantire che siano funzionali agli scopi previsti, le definizioni dovrebbero rispecchiare le caratteristiche distintive di un gruppo di imprese molto specifico, vale a dire le imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative, e basarsi su criteri e soglie oggettivi. È pertanto necessario che le definizioni si basino su criteri facilmente applicabili, quali gli investimenti in attività di innovazione, l'età, le dimensioni o la crescita.
- (10) Conformemente a classificazioni internazionali ampiamente utilizzate, l'«innovazione» dovrebbe essere definita come un prodotto, un servizio o un processo nuovo o migliorato che differisce in modo significativo dalle precedenti iterazioni ed è messo a disposizione di potenziali utenti.
- (11) Le attività di innovazione possono essere evidenziate dagli sforzi di R&S, che corrispondono ad attività organizzate e deliberate volte a generare nuove conoscenze e a sviluppare prodotti, servizi e processi nuovi o migliorati. Le attività di R&S dovrebbero essere definite conformemente alle classificazioni internazionali ampiamente utilizzate ⁽⁶⁾ e alle norme dell'Unione. L'impegno strategico di un'impresa nella R&S può essere dimostrato dalle risorse investite in tali attività in termini di percentuale dei costi operativi o percentuale dei ricavi (ossia l'intensità di R&S).
- (12) Un'impresa può essere innovativa anche se non investe in attività di R&S. Un'impresa dovrebbe pertanto essere considerata innovativa anche se può dimostrare che negli ultimi tre anni ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi aziendali in vista della loro commercializzazione, che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.
- (13) Le start-up e scale-up innovative dovrebbero essere definite come un sottoinsieme delle imprese innovative, in quanto l'innovazione è la caratteristica distintiva fondamentale che può giustificare un trattamento strategico differenziato, un sostegno pubblico mirato e l'agevolazione normativa, distinguendole dalle imprese nuove o in rapida crescita ordinarie che si espandono senza generare nuovi prodotti, servizi, tecnologie o modelli aziendali.
- (14) Le start-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con limiti di dimensione e di età. Per garantire la massima coerenza possibile con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽⁷⁾, per la definizione di start-up innovativa dovrebbero applicarsi i criteri relativi al totale di bilancio e al fatturato per le piccole imprese ivi stabiliti. Tuttavia, in termini di personale, è più opportuno fissare a 99 il numero massimo di persone occupate, in quanto ciò può consentire a molte start-up innovative, in particolare nei settori *deep tech* e ad alta intensità di scala, di costituire gruppi multidisciplinari più ampi nella fase iniziale di crescita. Un limite di età di dieci anni per le start-up innovative è appropriato per includere anche quelle, in particolare nel settore *deep tech*, che possono richiedere cicli di R&S più lunghi, fasi di sviluppo ad alta intensità di capitale, processi di convalida normativa e ritardi nella generazione di entrate.

⁽⁵⁾ Ciò lascia impregiudicati i requisiti aggiuntivi o diversi che possono essere imposti per conseguire gli obiettivi di future iniziative politiche.

⁽⁶⁾ Cfr., ad esempio, OCSE, Frascati Manual 2015, *Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*.

⁽⁷⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj>).

- (15) Le scale-up innovative dovrebbero essere definite ricorrendo a criteri che ne riflettano la natura innovativa, combinati con criteri relativi alle dimensioni e alle dinamiche di crescita, sulla base della logica soggiacente alla definizione quantitativa di «*scaler*» (particolari PMI in forte crescita) stabilita dall'OCSE in classificazioni ampiamente utilizzate. Per consentire di distinguere le scale-up innovative dalle imprese più consolidate, è opportuno specificare una dimensione massima per le società quotate in borsa, sulla base della soglia stabilita per le piccole imprese a media capitalizzazione nella raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione⁽⁸⁾. Inoltre, per garantire che la definizione di scale-up innovative comprenda le imprese con un grado sufficiente di maturità e non si sovrapponga alla definizione di start-up innovative, è necessario applicare un valore minimo per il fatturato o il totale di bilancio sulla base delle soglie pertinenti stabilite per le medie imprese nella raccomandazione 2003/361/CE,

RACCOMANDA:

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione di imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative utilizzata nelle politiche dell'Unione applicate all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo.
2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di:
 - a) utilizzare le definizioni di cui all'allegato quando adottano misure legislative, politiche o di sostegno finanziario o attuano programmi rivolti a imprese innovative, start-up innovative e scale-up innovative;
 - b) utilizzare le definizioni di cui all'allegato ai fini della raccolta di dati sulle imprese innovative, le start-up innovative e le scale-up innovative.
3. Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.
4. Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono invitati a comunicare alla Commissione le misure adottate per dare attuazione alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2026

Per la Commissione
Ekaterina ZAHARIEVA
Membro della Commissione

⁽⁸⁾ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj>).

ALLEGATO

DEFINIZIONI DI IMPRESA INNOVATIVA, START-UP INNOVATIVA E SCALE-UP INNOVATIVA**1. Introduzione**

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

- a) «costi operativi»: costi sostenuti dall'impresa nello svolgimento della sua normale attività commerciale, che comprendono tutti i costi necessari per la produzione di beni e la prestazione di servizi durante il periodo contabile, inclusi, tra l'altro, i costi per il personale, i materiali, i servizi appaltati, le comunicazioni, l'energia, la manutenzione, l'affitto e l'amministrazione, ma escluse le voci finanziarie e fiscali;
- b) «vendite nette»: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) «ricerca e sviluppo»: qualsiasi attività che rientri nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, rispettivamente ai punti 84), 85) e 86);
- d) «impresa»: qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica; sono incluse le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

2. Impresa innovativa

2.1. Per «impresa innovativa» si intende un'impresa che soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

- a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette;
- b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale.

2.2. Per determinare l'importo dei costi di ricerca e sviluppo di cui al punto 2.1, lettera a), tali costi dovrebbero tenere conto di:

- a) spese di personale, incluse quelle relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per i progetti per tutto il loro ciclo di vita, dovrebbero essere considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi degli edifici e dei terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo; per quanto riguarda gli edifici, unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata dei progetti, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; per quanto riguarda i terreni, i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dei progetti di ricerca e sviluppo;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili ai progetti di ricerca e sviluppo.

3. Start-up innovative

Per «start-up innovativa» si intende un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) è un'impresa innovativa ai sensi del punto 2;
- b) è un'impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;

- c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR;
- d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.

4. **Scale-up innovative**

Per «scale-up innovativa» si intende un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- a) è un'impresa innovativa ai sensi del punto 2;
- b) è un'impresa autonoma ai sensi del punto 5.1;
- c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR;
- d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %;
- e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti:
 - i) occupa meno di 750 persone;
 - ii) non è quotata in borsa.

5. **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

- 5.1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del punto 5.2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 5.5.
- 5.2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del punto 5.4 nel caso in cui un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o congiuntamente a una o più imprese collegate ai sensi del punto 5.5, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- 5.3. Salvo nei casi contemplati al punto 5.4, un'impresa non è considerata una start-up innovativa o una scale-up innovativa se almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, da uno o più organismi pubblici.
- 5.4. In deroga al punto 5.2, un'impresa può essere definita autonoma, e dunque priva di imprese associate, anche se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto dagli investitori elencati di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 5.5 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, fondi di capitale di rischio o di private equity, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels»), che investono capitale di rischio in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da detti *business angels* in una stessa impresa non superi 5 000 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
- 5.5. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto o atto costitutivo di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste la presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 5.4 non siano coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

5.5.1. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una o più altre imprese, o investitori di cui al punto 5.4, sono anch'esse considerate imprese collegate.

5.5.2. Le imprese fra le quali sussiste una delle relazioni di cui al punto 5.5 tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono congiuntamente sono anch'esse considerate imprese collegate se esercitano le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Ai fini del presente punto per «mercato contiguo» si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai punti 2, 3 e 4.

5.5.3. Se un fondo di investimento alternativo, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha investito in un'impresa, i casi seguenti non sono considerati «imprese collegate» ai fini del punto 5.5 del presente allegato:

- a) l'impresa e il fondo di investimento alternativo in questione;
- b) l'impresa e il gestore del fondo di investimento alternativo in questione;
- c) l'impresa in questione e un'altra impresa nella quale il fondo di investimento alternativo ha investito.

Il primo comma si applica purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore, e le imprese interessate tengono una contabilità separata;
- b) il fondo di investimento alternativo e il suo gestore hanno una strategia di investimento predefinita per l'uscita dall'impresa o dalle imprese interessate, anche realizzandone il valore con la vendita dell'impresa o in altri modi.

Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori: in questo caso l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta almeno per il 25 % da una sola impresa o congiuntamente da più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

6. Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

6.1. I dati da impiegare per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altri diritti o imposte indirette.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj>).

- 6.2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui al punto 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di impresa innovativa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
- 6.3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede nel corso dell'esercizio.

7. **Calcolo degli effettivi**

- 7.1. Gli effettivi corrispondono al numero di persone che hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno durante tutto l'anno in questione («unità lavorative-anno»). Il lavoro del personale che non ha lavorato tutto l'anno oppure che ha lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, e il lavoro dei lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di unità lavorative-anno. Il personale è composto da:
- a) I dipendenti;
 - b) le persone che lavorano per l'impresa, hanno con essa un rapporto di lavoro subordinato e, per la legislazione nazionale, sono considerate come dipendenti dell'impresa;
 - c) i proprietari gestori;
 - d) i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa dalla quale traggono vantaggi finanziari.
- 7.2. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

8. **Determinazione dei dati dell'impresa**

- 8.1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
- 8.2. Per un'impresa con imprese associate o collegate di cui al punto 5, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

- 8.3. Ai fini dell'applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese associate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del punto 8.2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al punto 8.2, secondo comma.

- 8.4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
